

SOMMARIO

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 SITUAZIONE ESISTENTE.....	3
Art. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	3
Art. 4 CRITERI GENERALI.....	5
Art. 5 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	6
Art. 6 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE.....	7
Art. 7 PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.....	8
Art. 8 DOCUMENTAZIONE.....	9
Art. 9 ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	11
Art. 10 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.....	11
Art. 11 INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE.....	12
Art. 12 MONITORAGGI.....	12
Art. 13 RESPONSABILITA' E SANZIONI.....	13
Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	13
ALLEGATI.....	14
1 - IMPIANTI ESISTENTI.....	15
2 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.....	16
2.1.1 AREE SENSIBILI.....	16
2.1.2 ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.....	17
2.1.3 ZONE DI ATTRAZIONE.....	18
3 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.....	19
3.1.1 AREE SENSIBILI.....	19
3.1.2 ZONE DI VINCOLO.....	20
3.1.3 ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.....	21
3.1.4 ZONE DI ATTRAZIONE.....	22

4. Tav. A) Zonizzazione relativa agli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, scala 1:5000 (allegato a parte).....	23
5. Tav. B) Zonizzazione relativa agli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, scala 1:5000 (allegato a parte).....	24

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti), compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, così come definiti ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari.
2. La codificazione, di cui al comma precedente, è adottata per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
3. Gli impianti, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti al rispetto delle disposizioni specifiche del presente Regolamento, oltre che a quelle generali in materia.
4. Il regolamento si applica all'intero territorio comunale.

Art. 2 SITUAZIONE ESISTENTE

1. La localizzazione degli impianti esistenti sul territorio comunale, alla data di adozione del Regolamento, è riportata nell'Allegato 1.
2. Tali dati sono aggiornabili mediante deliberazione della Giunta comunale su segnalazione e proposta del Servizio competente.
3. L'aggiornamento non costituisce modificazione al Regolamento.

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine dell'applicazione dei criteri per la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, si assumono le seguenti definizioni:
 - *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente, o in parte, alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari).
 - *Zone di installazione condizionata*, aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - c) nucleo di interesse storico-ambientale, area residenziale A (c.d. "centro storico") come da piano regolatore generale comunale (d'ora in poi PRGC);
 - d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
 - e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- *Zone di attrazione*, aree aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aree esclusivamente industriali;
 - b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - c) aree individuate autonomamente dall'Amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
 - *Zone neutre*: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.
2. Al fine dell'applicazione dei criteri e delle misure di cautela per la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, si assumono le seguenti definizioni:
- *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente, o in parte, alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari).
 - *Zone di vincolo*:
 - a) nucleo di interesse storico-ambientale, area residenziale A (c.d. "centro storico") come da PRGC;
 - b) tutta l'area urbana, come individuata dal PRGC, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
 - *Zone di installazione condizionata*, aree aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
 - d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

- *Zone di attrazione*, aree aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aree esclusivamente industriali;
 - b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - c) aree individuate autonomamente dall'Amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
 - *Zone neutre*: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.
3. Per aree a bassa o nulla densità abitativa si intendono quelle esterne al margine di configurazione urbana, come individuato dal PRGC, ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - *area a bassa densità abitativa*: l'area compresa nella circonferenza avente un raggio di 100 metri (con centro nel punto di prevista localizzazione dell'impianto) che non venga ad interessare, anche parzialmente, aree sensibili e relative pertinenze o zone residenziali omogenee;
 - *area a nulla densità abitativa*: l'area compresa nella circonferenza avente un raggio di 100 metri (con centro nel punto di prevista localizzazione dell'impianto) che non venga ad interessare, anche parzialmente, aree sensibili e relative pertinenze o insediamenti residenziali;
 4. La definizione, e/o particolare specificazione, delle *aree sensibili*, delle *zone di installazione condizionata*, delle *zone di vincolo* e delle *zone neutre*, di cui al primo comma, trova applicazione ancorché non confortata da puntuale indicazione cartografica nelle Tavole A e B (Allegati 4 e 5).
 5. Le *zone di attrazione* sono esclusivamente quelle individuate negli elaborati allegati al Regolamento.
 6. L'aggiornamento degli elaborati, qualora necessario, è effettuato con deliberazione della Giunta comunale su segnalazione e proposta del Servizio competente.
 7. L'aggiornamento non costituisce modificazione al Regolamento.

Art. 4 CRITERI GENERALI

1. La progettazione degli impianti deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) le soluzioni localizzative, estetiche e dimensionali devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, adottando anche soluzioni di mimetizzazione tramite "camuffamento";
 - b) gli shelter devono, possibilmente, essere collocati all'interno dei fabbricati. L'esigenza di mimetizzazione può richiedere la realizzazione di muri di recinzione o soluzioni "a

- giorno”, secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente sentita la Commissione edilizia;
- c) i nuovi impianti devono essere installati utilizzando supporti esistenti (altri impianti, torri faro, pali di illuminazione, tralicci dell’alta tensione, serbatoi dell’acqua); qualora ciò non sia fattibile, le nuove strutture porta antenna devono essere preferibilmente “a palo”;
 - d) gli interventi proposti devono evitare o ridurre i vincoli all’uso del territorio tali da comprometterne l’edificazione ed attività assentibili; qualora vengano ad interessare la zona agricola, devono essere posizionati a margine degli appezzamenti;
 - e) utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standards in uso corrente, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione e fatta salva l’osservanza dei limiti prescritti dalla normativa, in modo da produrre, compatibilmente con l’esigenza del servizio espletato, i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile;
 - f) prevedendo, ove tecnicamente fattibile, la coubicazione o condivisione delle infrastrutture a norma dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 259/2003.
2. L’installazione di impianti provvisori, fissi o mobili, non è ammessa fatti salvi i casi consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 5 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. Nelle aree sensibili, come definite all’art. 3, l’installazione è vietata.
- 2. E’ altresì vietata l’installazione di impianti radar e di radiodiffusione sonora e televisiva nelle zone di vincolo.
- 3. Nelle zone di installazione condizionata e nelle aree a rilevante densità abitativa l’installazione degli impianti, di norma, è vietata. Il divieto è fatto valere al fine di non pregiudicare tali ambiti territoriali sotto l’aspetto urbanistico, architettonico, estetico, ambientale, paesaggistico e culturale.
- 4. Può essere concessa la deroga, al divieto di cui al precedente comma, qualora i titolari richiedenti dimostrino documentatamente al Comune le obiettive ragioni tecniche dell’assoluta impossibilità di installare l’impianto o di conseguire, ai fini dell’operatività del servizio, un’adeguata efficacia funzionale della copertura radioelettrica necessaria nelle zone di localizzazione e/o con le soluzioni proposte specificatamente dal Comune in sede di confronto per la valutazione e condivisione del Programma Localizzativo Annuale. Per gli impianti esclusi dal Programma Localizzativo, il Comune potrà avanzare le suddette proposte alternative nei prescritti termini di istruttoria delle istanze di autorizzazione o di procedura semplificata.

5. Non è consentita l'installazione di impianti che impedirebbero o pregiudicherebbero la realizzazione di opere o di infrastrutture pubbliche previste dal PRGC o dagli atti di programmazione assunti dal Comune
6. Non è altresì ammessa l'installazione di impianti negli ambiti territoriali che, in base alle prescrizioni geologiche, non consentono la formazione di nuove costruzioni.
7. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità a servizio dell'impianto.

Art. 6 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE

1. Il Programma Localizzativo Annuale (d'ora in poi PLA) contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno.
2. I titolari degli impianti presentano al Comune, entro il dicembre di ogni anno, la proposta di localizzazione.
3. Fatte salve le esclusioni previste dalla legge, sono invece inclusi nel PLA anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W.
4. Il PLA è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria generale in scala 1:10'000, o in scala minore, dell'intero territorio comunale illustrante l'ubicazione dei propri impianti in servizio e/o l'individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione, oppure del sito degli impianti in previsione oggetto di installazione o modifica;
 - b) planimetria di dettaglio in scala 1:5'000, o in scala minore, con ambito territoriale esteso ad una distanza minima di metri 500 dalla perimetrazione dell'area come individuata alla precedente lettera a);
 - c) relazione tecnico-illustrativa riportante:
 - le principali caratteristiche tecniche, radioelettriche e geometriche degli impianti ipotizzati, quali l'altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, l'altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, la potenza in antenna, il tipo di sistema, il tipo di antenna (modello e marca), l'angolo di tilt, l'angolo di puntamento del piano orizzontale, le frequenze in *multiplexing*, il numero di antenne (se maggiore di uno, il guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, il diagramma orizzontale e verticale in *step* angolari di un grado); inoltre per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale;
 - l'indicazione, facoltativa, dell'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

5. Il PLA, firmato dal titolare dell'impianto o da soggetto legittimato, deve essere presentato al Comune in triplice copia cartacea e su supporto informatico, secondo le specifiche del Servizio competente.
6. Il Comune, entro venti giorni dal ricevimento del PLA o delle sue integrazioni trimestrali, può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni documentali conformemente alle prescrizioni del presente articolo. La mancata produzione delle integrazioni richieste comporta l'inefficacia del PLA presentato.
7. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia, non può essere autorizzata l'installazione o la modifica di impianti nel caso di inefficacia o di mancanza di presentazione, nei termini prescritti, del PLA, oppure qualora gli impianti non siano compresi in esso o nelle sue integrazioni trimestrali. Sono fatte salve le obiettive ragioni di urgenza ed indifferibilità puntualmente motivate e documentalmente dimostrate dal richiedente.
8. Il Comune può promuovere incontri con i titolari proponenti in merito ai rispettivi PLA, regolarmente presentati, al fine di valutare e condividere le soluzioni formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione o la realizzazione degli impianti previsti, promuovere modifiche, adeguamenti, delocalizzazioni o dismissioni di impianti esistenti. Dell'esito dei confronti viene redatto verbale.
9. Il Comune per la valutazione del PLA, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne, fornite da enti pubblici, università od altro organismo o soggetto competente e accreditato in materia.
10. Nel caso si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti, indicati dai titolari proponenti nell'ambito dei rispettivi PLA, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno degli impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi, ammessi, di campo elettromagnetico e degli altri criteri previsti dal presente Regolamento.
11. Qualora si sia proceduto a confronti, di cui ai commi precedenti, dell'esito deve essere redatto verbale. La Giunta comunale, sulla scorta di tali verbali e di un documento istruttorio complessivo redatto dal Servizio competente, si pronuncia con apposita deliberazione sulla conformità dei PLA al presente Regolamento e sulla condivisione degli stessi.
12. Non può essere autorizzata l'installazione o la modifica di impianti per i quali è stata pronunciata la non conformità del PLA al presente Regolamento.

Art. 7 PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, ovvero per il conseguimento del titolo abilitativo all'installazione o alla modifica degli impianti, sono stabilite dalle disposizioni statali e regionali e dal presente Regolamento.
2. Il Comune in fase di istruttoria della pratica provvede a valutare la localizzazione e le caratteristiche tipologiche, tecniche, costruttive e dimensionali degli impianti e dei loro manufatti principali, accessori e pertinenziali, in relazione ai PLA assentiti ed al presente Regolamento.
3. La valutazione, di cui al comma precedente, comprende il giudizio di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento e quello, sentita la Commissione Edilizia, in merito alla qualità architettonica, compositiva e dell'inserimento ambientale, del progetto edilizio delle costruzioni.
4. Il Comune emetterà motivato provvedimento di diniego, a norma dell'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, preceduto dal preavviso contemplato dall'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, nei casi in cui l'istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività, ove ammessa, oppure la localizzazione e/o le caratteristiche dei relativi impianti risultino in violazione al presente Regolamento.
5. Le procedure autorizzative, o *iter* semplificati o abbreviati, previsti in materia sono:
 - a) denuncia di inizio attività, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
 - b) formazione del silenzio assenso rispettivamente:
 - entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W ed inferiore o uguale a 20 W;
 - entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W.
6. Le procedure, di cui al comma precedente, si applicano esclusivamente:
 - a) alla realizzazione (installazione o modifica) di impianti all'interno delle zone neutre e di attrazione;
 - b) alle sostituzioni di impianti preesistenti, all'interno delle zone neutre e di attrazione che, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere tecnico preventivo dell'ARPA, diano luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione di almeno il 20% rispetto a quelli esistenti dell'impianto da sostituire;

Art. 8 DOCUMENTAZIONE

1. All'istanza di autorizzazione o di denuncia di inizio attività, di cui al comma precedente, i richiedenti devono allegare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative, la seguente documentazione:

- a) dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di parere ARPA;
- b) titolo di proprietà o equipollente, al fine della disponibilità dell'area, dal quale si evincano i dati catastali (foglio, mappali);
- c) titolo in forza del quale viene richiesta l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 259/2003 in merito ai soggetti titolari dell'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
- d) titolo dai quali risulti l'eventuale delega alla presentazione dell'istanza;
- e) progetto edilizio contenente:
 - estratto degli strumenti urbanistici, con individuazione della zona di intervento;
 - estratto catastale aggiornato esteso alle proprietà confinanti;
 - relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - planimetria in scala adeguata, ma non inferiore a 1:200, corredata di quote planimetriche atte alla ricostruzione del calcolo della superficie e di quelle altimetriche (stato di fatto e di progetto) in modo da fornire un puntuale piano quotato rispetto a quello stradale, fabbricati limitrofi, servitù attive e passive, il perimetro della proiezione sul terreno delle strutture, attrezzature, manufatti ed opere accessorie dell'impianto e relativa distanza di ciascun lato dal confine più prossimo;
 - piante in scala 1:100 o 1:50 di tutti i piani (compresi quelli parzialmente o totalmente interrati) dei manufatti principali, accessori o pertinenziali dell'impianto, dettagliatamente quotate e con indicazione dell'utilizzazione prevista per ogni locale;
 - prospetti di tutte le fronti e sezioni (almeno una longitudinale ed una trasversale) in scala 1:100 o 1:50. Le sezioni devono indicare le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, l'altezza massima della costruzione, l'altezza dei muri di cinta e delle recinzioni sia verso gli spazi pubblici sia verso quelli privati, tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dei manufatti con le proprietà confinanti;
 - nelle zone di installazione condizionata gli elaborati devono proporre un esaustivo e dettagliato studio dell'inserimento dei manufatti, in progetto, nel contesto urbano e/o ambientale, evidenziando le eventuali soluzioni di camuffamento, mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo;
 - documentazione fotografica, firmata e datata, atta al riconoscimento delle caratteristiche e dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate;
- f) progetto radioelettrico contenente:
 - relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
 - relazione di valutazione previsionale dei livelli di campo elettromagnetico determinati dalla realizzazione dell'impianto. La relazione deve documentare: l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta

(fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle fasce orarie di maggiore traffico telefonico; le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto calcolate in punti significativi ed accessibili, evidenziati su elaborati grafici e fotografie; diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° a partire da 0° a 180°, almeno, per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° a 90°, almeno, per il diagramma verticale; in tali diagrammi dovranno essere riportati per angolo l'attenuazione di dB del campo;

- nelle aree a rilevante densità edilizia, qualora sia ritenuto ammissibile l'intervento, è richiesta la valutazione teorica dei livelli di campo ad ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 centimetri da terra sull'intera area, monitoraggio con misure *ante e post operam*;
 - sugli elaborati di progetto (edilizio e radioelettrico) devono essere specificati: il titolo, data di redazione, oggetto dell'intervento (denominazione, tipo e ubicazione), il soggetto richiedente, i rispettivi progettisti abilitati ai sensi della vigente normativa. Gli elaborati devono essere presentati al Comune in triplice copia cartacea e su supporto informatico, secondo le specifiche indicate dal Servizio competente, e devono riportare la firma del soggetto richiedente e la firma ed il timbro professionale dei relativi progettisti.
2. Non è derogabile anche per tutte le richieste soggette a procedura o *iter* semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione.

Art. 9 ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Relativamente agli adempimenti del Comune e all'obbligo da parte dei gestori o dei proprietari di comunicazione o certificazione degli impianti al fine della loro attivazione, si applicano le disposizioni normative in materia.
2. Fatte salve diverse disposizioni di legge, i gestori o i proprietari degli impianti devono comunicare al Comune la data di attivazione dell'impianto almeno 20 giorni prima dell'attivazione.

Art. 10 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono stabilite dalle disposizioni normative in materia.
2. La quota di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA è stabilita, per tutte le pratiche, nella percentuale del 40% della somma versata dal gestore al Comune.
3. Il Comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA con periodicità trimestrale

Art. 11 INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

1. Dell'adozione del presente Regolamento e delle eventuali modifiche, degli esiti del confronto con i PLA, delle istanze di autorizzazione e di denuncia di inizio attività all'installazione o modifica degli impianti, delle autorizzazioni o dei dinieghi, delle attività di monitoraggio, è data adeguata informazione alla cittadinanza, nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale e affissione di manifesti informativi sul territorio, ed eventualmente attraverso l'indizione di riunioni pubbliche.
2. In posizione visibile, e su area aperta al pubblico transito, i titolari degli impianti dovranno installare un cartello sempre chiaramente leggibile, ed aggiornato, di dimensioni non inferiori a 0,70 metri per 1,00 metri con indicazione:
 - a) stazione per ... (*tipo di impianto*);
 - b) titolare dell'impianto ... (*ragione sociale o nominativo e sede legale attuale*);
 - c) responsabile dell'impianto ... (*ragione sociale o nominativo e attuali domicilio legale e recapito telefonico*);
 - d) potenza del trasmettitore ... Watt, per un totale di ... Watt-Potenza effettiva radiante;
 - e) altezza dal suolo del centro dell'antenna ... metri.
3. Il Comune promuove e/o realizza campagne di informazione ed educazione ambientale, con particolare attenzione a quelle concernenti l'inquinamento elettromagnetico.

Art. 12 MONITORAGGI

1. Il Comune effettua attività di monitoraggio avvalendosi dell'ARPA, come previsto dalle disposizioni normative in materia.

Art. 13 RESPONSABILITA' E SANZIONI

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme di legge è a carico dei responsabili tecnici, dei proprietari o gestori e dei legali rappresentanti degli impianti.
2. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la presentazione del PLA, i proprietari o gestori degli impianti sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel Regolamento stesso.
2. Fatte salve le istanze di autorizzazione e di procedura tramite denuncia di inizio attività per l'installazione, o la modifica, degli impianti presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che risultano ancora in istruttoria nei termini del prescritto silenzio-assenso, saranno esaminate sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.
3. Nel caso ricorra la fattispecie di cui al comma precedente, gli interessati dovranno modificare e/o integrare la documentazione amministrativa e/o progettuale presentata, ove risulti la non conformità con le nuove disposizioni regolamentari.
4. Gli introiti a favore del Comune previsti a qualsiasi titolo, dal presente Regolamento, potranno essere utilizzati per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento medesimo e/o per interventi in campo ambientale.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di adozione.
6. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI

1 - IMPIANTI ESISTENTI

Impianti esistenti sul territorio comunale (fonte dati: ARPA – Ivrea)

UBICAZIONE	GESTORE	FREQUENZE (MHz)	UTMX	UTMY	STATO PARERE
Strada vicinale Trebbe, Cimitero comunale	H3G Italia	2110 23000	493856	4973305	Sospeso
Via Nuova	Telecom Italia	18000	493670	4971978	Parere sanitario
Strada della Bracchiera	Telecom Italia	935 1710 2110 15000	493905	4972970	Parere tecnico
Cesalpinia Chemicals Spa, Via 1° Maggio 168	Telecom Italia	870	495491	4972649	Pronuncia
Via Nuova	Vodafone	935 2110 18000	493670	4971978	Parere tecnico
Via Bracchiera	Wind	945 1855 23000 38000	493942	4973018	Pronuncia

2 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

2.1.1 AREE SENSIBILI

SITO	SOGGETTO	LOCALIZZAZIONE	PRGC	INSTALLAZIONE
2.1.1	Scuola Media L. Perosi	Via G. Marconi	S47	vietata
2.1.2	Palestra polivalente	Via G. Marconi	S48	vietata
2.1.3	Scuola Elementare M. Carnevale	Via Roma	S14	vietata
2.1.4	Bocciodromo	Via Gen. Bernardelli		vietata
2.1.5	Scuola Materna	Via A. Gramsci	S20	vietata
2.1.6	Centro Anziani	Via Primo Maggio	S29	vietata
2.1.7	Giardino pubblico Area giochi	Via Vittorio Veneto	S11	vietata
2.1.8	Giardini pubblici Aree giochi	Via Giovanni XXIII	S40/41	vietata
2.1.9	Giardino pubblico Area giochi	Largo A. Moro	S4	vietata
2.1.10	Giardino pubblico Area giochi	Via A. Santamaria	S31	vietata
2.1.11	Verde pubblico Area giochi	Strada Vic. S. Bartolomeo		vietata

2.1.2 ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

SITO	INDIVIDUAZIONE	PRGC area	TIPOLOGIA Art. 3 del Regolamento	PRESENZA IMPIANTI	PRESENZA AREA SENSIBILE
2.2.1	Pieve (S. Maria Assunta)	S44	b		
2.2.2	Chiesa parrocchiale della B.V. Assunta	S15	b		2.1.3
2.2.3	Oratorio della Madonna	S16	b		
2.2.4	Oratorio di Sant'Antonio Abate	S18	b		
2.2.5	Municipio (ex Monastero della SS. Annunziata)	S14	b		2.1.3
2.2.6	Sede Polizia municipale	S13	b		2.1.3
2.2.7	Ex asilo	S11			
2.2.8	Chiesa di San Bartolomeo		b		2.1.11
2.2.9	Nucleo di interesse storico- ambientale (c.d. "centro storico")	A	c		2.1.3 2.1.7

2.1.3 ZONE DI ATTRAZIONE

SITO	INDIVIDUAZIONE	PRGC area	TIPOLOGIA Art. 3 del Regolamento	PRESENZA IMPIANTI
2.3.1	Strada Vicinale della <i>Todeschina</i>	Area D1: SUE A-B-C	a	
2.3.2	Zona cimitero	Servizi: V	c	SI
2.3.4	Via Vecchia Fornace	Area D2	a	

3 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

3.1.1 AREE SENSIBILI

SITO	SOGGETTO	LOCALIZZAZIONE	PRGC	INSTALLAZIONE
3.1.1	Scuola Media L. Perosi	Via G. Marconi	S47	vietata
3.1.2	Palestra polivalente	Via G. Marconi	S48	vietata
3.1.3	Scuola Elementare M. Carnevale	Via Roma	S13	vietata
3.1.4	Bocciodromo	Via Gen. Bernardelli		vietata
3.1.5	Scuola Materna	Via A. Gramsci	S20	vietata
3.1.6	Centro Anziani	Via Primo Maggio	S29	vietata
3.1.7	Giardino pubblico Area giochi	Via Vittorio Veneto	S11	vietata
3.1.8	Giardini pubblici Aree giochi	Via Giovanni XXIII	S40/41	vietata
3.1.9	Giardino pubblico Area giochi	Largo A. Moro	S4	vietata
3.1.10	Giardino pubblico Area giochi	Via A. Santamaria	S31	vietata
3.1.11	Verde pubblico Area giochi	Strada Vic. S. Bartolomeo		vietata

3.1.2 ZONE DI VINCOLO

SITO	INDIVIDUAZIONE	PRGC area	TIPOLOGIA Art. 3 del Regolamento	PRESENZA IMPIANTI	PRESENZA AREA SENSIBILE
3.2.1	Nucleo di interesse storico-ambientale (c.d. "centro storico")	A	a		SI
3.2.2	Area urbana		b		SI

3.1.3 ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

SITO	INDIVIDUAZIONE	PRGC area	TIPOLOGIA Art. 3 del Regolamento	PRESENZA IMPIANTI	PRESENZA AREA SENSIBILE
3.3.1	Chiesa di San Bartolomeo		b		3.1.11

3.1.4 ZONE DI ATTRAZIONE

SITO	INDIVIDUAZIONE	PRGC area	TIPOLOGIA Art. 3 del Regolamento	PRESENZA IMPIANTI
2.3.1	Strada Vicinale della <i>Todeschina</i>	Area D1: SUE A-B-C	a	
2.3.2	Zona cimitero	Servizi: V	c	
2.3.3	Via Vecchia Fornace	Area D2	a	

4. Tav. A) Zonizzazione relativa agli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, scala 1:5000 (allegato a parte)

5. Tav. B) Zonizzazione relativa agli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, scala 1:5000 (allegato a parte)